COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 28

relativo all'organizzazione di una inchiesta sui salari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato, e in particolare l'articolo 213,

Considerando che, per assolvere i compiti che le sono stati affidati dal Trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione dei salari nei sei paesi della Comunità, per quanto si riferisce sia al costo della manodopera che al reddito del lavoratore,

Considerando che i dati statistici disponibili in ciascuno dei sei paesi non consentono di effettuare validi confronti e che, pertanto, le inchieste devono essere condotte sulla base di definizioni e con metodi uniformi,

Considerando l'opportunità di ampliare le informazioni statistiche già ottenute con le prime due inchieste sulla situazione dei salari svolte in esecuzione dei Regolamenti nn. 10 e 14 del Consiglio della Comunità Economica Europea sulla base di dati statistici relativi agli anni 1959 e 1960,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I datori di lavoro e i lavoratori che operano nei settori industriali elencati nell'allegato del presente regolamento sono tenuti a fornire alle condizioni qui di seguito fissate, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai ed impiegati) e i redditi degli operai, risultanti dai dati contabili relativi a tutto il 1961.

Le inchieste comprendono le imprese e gli stabilimenti che nel 1961 abbiano occupato in media almeno cinquanta lavoratori nel Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi e almeno venti lavoratori nel Lussemburgo.

Articolo 2

Le inchieste riguardano:

1. Le spese per salari e le spese accessorie, in particolare le spese sostenute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, le altre prestazioni sociali, inclusi gli oneri risultanti da vantaggi volontariamente accordati, e gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori;

2. I contributi previdenziali obbligatori a carico dei lavoratori, ivi compresa l'aliquota dei contributi dei lavoratori il cui onere è assunto volontariamente dai datori di lavoro;

3. L'effettivo annuo medio dei lavoratori occupati nelle imprese o negli stabilimenti;

4. La durata delle prestazioni fornite dai lavoratori e la relativa retribuzione.

Articolo 3

I dati sono raccolti mediante questionari predisposti dalla Commissione in cooperazione con i servizi statistici degli Stati membri.

Con la collaborazione degli stessi servizi, la Commissione determina le modalità tecniche delle inchieste e fissa alle stesse condizioni, la data d'inizio e di chiusura delle stesse, nonchè il termine per le risposte ai questionari.

Le persone tenute a fornire i dati risponderanno ai questionari, entro i termini, in modo veridico e completo, rispettando altresì il termine fissato.

Articolo 4

La Commissione invita i servizi statistici degli Stati membri a raccogliere i dati e a curarne lo spoglio. I risultati globali delle inchieste, eccettuati i dati individuali, saranno ripartiti per settori industriali e quindi trasmessi alla Commissione.

Articolo 5

I dati individuali forniti in occasione delle inchieste possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È fatto divieto di utilizzarli a scopo fiscale e di comunicarli a terzi.

Per le infrazioni alle disposizioni del comma precedente, particolarmente la violazione di segreti commerciali ed industriali, sono applicabili le disposizioni legislative in vigore negli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali.

Articolo 6

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le legislazioni degli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali sono applicabili per assicurare l'esecuzione delle presenti inchieste.

Articolo 7

La spese sostenute per le inchieste dagli Stati membri sono imputate agli stanziamenti appositamente previsti dai bilanci delle Comunità Europee.

Il presente Regolamente è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE de MURVILLE

ALLEGATO

Settori industriali	Nn. della Nomenclatura delle Industrie nelle Comunità Europee (N.I.C.E.)
1. Lavorazione e conservazione delle carni	Parte del 201
2. Lavorazione e conservazione del pesce	Parte del 204
3. Fabbricazione di tessuti a maglia, maglierie e calze	237
4. Vestiario e abbigliamento (uomini, donne, ragazzi, ragazze)	Parte del 243
5. Trasformazione della carta, fabbricazione degli articoli in pasta, in carta e in cartone	272
6. Stampa	Parte del 280
7. Concia del cuoio e delle pelli	291
8. Trasformazione delle materie plastiche	302
9. Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta	331
10. Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi	344
11. Fabbricazione di oggetti in metallo	Parte del 35
12. Costruzione di macchine e trattori agricoli	361
13. Costruzione e riparazione di aeroplani	386